

[ART. 68] La misura rimane in vigore sino al 2014, anno determinante per il valore dei titoli

Avvicendamento biennale, il mais c'è

[DI DIEGO VAGNINI]

Via libera dal Mipaaf alla possibilità di usufruire del pagamento supplementare della misura "avvicendamento biennale" anche per gli appezzamenti coltivati a mais da trinciato alternato con cereali autunno-vernini.

Da alcuni anni molti agricoltori lo domandavano alle proprie organizzazioni sindacali o ai propri consulenti. Per un'esatta comprensione della questione è doveroso ricordare gli aspetti essenziali alla base della misura relativa all'avvicendamento biennale, che rimane in vigore fino all'anno 2014.

Seppur quello in corso rappresenta teoricamente l'ultimo anno di applicazione, la questione rimane comunque particolarmente interessante se si considera che il monte dei sussidi 2014 rappresenterà una base di calcolo dei sostegni della riforma Pac 2014-2020 in vigore dal 1° gennaio 2015 (la determinazione del valore unitario iniziale dei titoli tiene conto dei pagamenti ricevuti o del valore dei titoli detenuti dall'agricoltore per il 2014). La misura dell'avvicendamento biennale riguarda precisamente gli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La condizione da rispettare per

In certe regioni
la consociazione
ceroso-leguminose
può dare diritto
al pagamento
supplementare

l'accesso al premio supplementare di cui al cosiddetto art. 68 del regolamento Ce n. 73/2009 è che il ciclo di rotazione nella medesima superficie preveda nel biennio due coltivazioni facenti parte ciascuna a un diverso gruppo dei due di seguito riportati:

1. **cereali autunno-vernini:** frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;

2. **miglioratrici:** pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, vecchia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito.

Le colture intercalari non



rientrano nell'avvicendamento; ai fini del sostegno specifico si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo colturale completo.

[IMPORTI MEDI 80-100 €/HA

L'agricoltore è tenuto a effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento, indicando le superfici interessate dall'avvicendamento e le relative coltivazioni. L'importo massimo unitario del contributo è fissato a 100 €/ha per ciascun anno, all'interno di un massimale di 99 milioni di euro. Il pagamento effettivamente erogato dipenderà dalle richieste valide che perverranno ad Agea; gli importi degli ultimi anni variano generalmente tra 80 e 100 €/ha.

Le norme sulla misura dell'avvicendamento sono state oggetto di un prolungato confronto tra il Mipaaf e i servizi della Commissione, ma il decreto emanato ha comunque lasciato spazio a interpretazioni. Analizzando e interpretando il testo della misura in questione, alcuni agricoltori hanno ipotizzato l'inserimento del mais coltivato per la finale trinciatura integrale dell'intera pianta, essendo classificabile come erbaio primaverile-estivo. Se è vero che la coltiva-

[ESEMPI DI AVVICENDAMENTO*

frumento duro-girasole	sì
frumento tenero-colza	sì
orzo-pisello	sì
frumento duro-mais da trinciato consociato con trifoglio	sì
orzo-loietto consociato con trifoglio	sì
frumento duro-orzo	no
frumento tenero-farro	no
*biennale per cui è previsto il sostegno specifico	

zione della sola specie *Zea mays* non è prevista esplicitamente nella misura, è altrettanto vero infatti che l'eventuale coltivazione di mais da trinciato consociato ad esempio con vecchia o trifoglio rientra a rigor di logica nella voce "erbai con presenza di leguminose" del secondo macrogruppo di coltivazioni dell'elenco (quello delle "Miglioratrici").

Purtroppo la sensibilità delle organizzazioni sindacali e degli esperti in materia per alcuni anni non è stata all'altezza di quella degli agricoltori che hanno sollevato singolarmente tale questione; essi infatti si sono sentiti rispondere in modo sommario e approssimativo che la loro interpretazione/richiesta non era corretta, poiché il mais non è compreso nell'elenco delle colture che possono beneficiare della misura specifica.

Ma alla fine il Mipaaf ha dato il via libera alla possibilità di beneficiare della misura specifica dell'avvicendamento biennale per l'accesso al premio supplementare per i coltivatori di mais da trinciato consociato con leguminose. ■